



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 13 del 26.05.2010

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL'ART.3 DEL DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'.

L'anno duemiladieci e questo giorno ventisei del mese di maggio alle ore 15.00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Mario Moschetti	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Generale Dott. ANGELO FALBO incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n.161 del 20/11/2008 è stato approvato il Disciplinare per l'erogazione di contributi di solidarietà;
- Considerato che la Legge Regionale n.27 del 8/11/2009 (ex L.R. n.27/2007) ed in particolare l'art.35 prevede che i comuni e le Aler sostengono attraverso l'erogazione di contributi economici gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall'ente proprietario;
- Considerato che l'art.1 del R.R. n.1 del 10/02/2004 divide gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in 2 tipi: gli alloggi allocati a canone sociale "lettera a)" e quelli a canone moderato "lettera b)";
- Vista la nota prot. n.15480 del 28/03/2010 con la quale l'Aler Lecco proponeva l'integrazione del predetto Disciplinare secondo quanto previsto dalla vigente normativa estendendo la possibilità di richiesta di contributo di solidarietà anche agli assegnatari di alloggi allocati a canone moderato;
- Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'integrazione come proposto da Aler Lecco;
- Visto il Regolamento Regionale n.1/2004;
- Vista la Legge Regionale n.27/2007;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
- Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di integrare il Disciplinare per l'erogazione di contributi di solidarietà secondo quanto previsto dal R.R. n.1/2004 art.1 comma 3 lettera b);
- 2) di aggiungere "lettera b)" dopo la dicitura "lettera a)" all'art. 3 del Disciplinare per l'erogazione di contributi di solidarietà;

Stante l'urgenza, con separata votazione

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.


PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "INTEGRAZIONE ALL'ART. 3 DEL DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'", ID n. ~~4699455~~ del ~~24/05/2010~~

Lecco, ~~24/05/2010~~

IL DIRETTORE DI SETTORE

Dott.ssa Marina Panzeri



Marina Panzeri

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'

Art. 1

Principi generali

Il presente Disciplinare è adottato per regolare le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale 8 novembre 2007 n. 27 e le modalità di erogazione dei contributi di solidarietà.

La commissione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, L.R. n. 27/2007, eroga contributi allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico, individuale e familiare, il relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall'ente proprietario.

Qualsiasi interevento previsto dal presente Disciplinare è subordinato alla disponibilità finanziaria.

Art. 2

Modalità di funzionamento

La Commissione è costituita da un massimo di due rappresentanti del Comune, di cui uno con funzione di Presidente, e da due rappresentanti dell'ente proprietario/gestore.

Alle sedute della Commissione è garantita la presenza due rappresentanti sindacali con funzione consuntiva.

La Commissione ha sede presso l'Aler di Lecco.

Alla convocazione della Commissione provvede l'Aler di Lecco sentito il Comune.

La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti, di cui uno in rappresentanza del Comune e uno in rappresentanza dell'Aler di Lecco.

Art. 3

Beneficiari

Beneficiari dei contributi economici sono gli assegnatari di alloggi di cui all'art.1, comma 3, lettera a) e lettera b), del Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Requisiti dei beneficiari

Possono essere beneficiari i nuclei famigliari che versano in condizioni di disagio socio-economico accertate dalla Commissione, purché non occupanti alloggi sottoutilizzati, ex art. 22, comma 11 del R.R. n. 1/2004 e che non hanno accettato la proposta di mobilità da parte dell'Ente Gestore.

Il nucleo familiare dei soggetti richiedenti il contributo di solidarietà non deve possedere un patrimonio mobiliare (depositi postali, bancari, ecc.) superiore ad euro 10.000,00 e deve essere collocato nell'Area di protezione o nella prima fascia dell'area di accesso.

Non deve altresì possedere un patrimonio immobiliare che produca un reddito catastale superiore ad euro 120,00.

Art. 5

Istanza

La richiesta di contributo di solidarietà può essere presentata sia all'ente proprietario/gestore dell'alloggio sia al Comune di residenza.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR n. 445/2000) attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare e il possesso dei requisiti necessari per l'erogazione del contributo.

All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai sensi del DPR n. 445/2000.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 6

Individuazione delle risorse

Le risorse da destinare a contributi sono quelle messe a disposizione dagli enti proprietari/gestori e dai comuni, ai sensi dell'art.7 - comma 6 - lettere a) e b) L.R. 27/2007, di cui il 50% di competenza del comune ed il 50% a carico della proprietà/dell'ente gestore.

Art. 7

Istruttoria

L'ente titolare/gestore che riceve la richiesta di contributo, in attuazione di quanto previsto dall'art.7, comma 3, lettera a) e b), L.R. 27/2007, richiede ai servizi sociali del Comune, entro 20 giorni, una relazione contenente la valutazione della situazione socio economica del richiedente e gli eventuali contributi erogati. I servizi sociali provvedono nei successivi 20 giorni all'accertamento ed alla trasmissione della relativa relazione. Qualora la richiesta di contributo pervenga direttamente al Comune di residenza, il servizio sociale di base provvede all'accertamento e alla trasmissione della relazione entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

La Commissione ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda.

Art. 8

Sostegno economico. Definizione degli importi.

La Commissione determina gli interventi economici da corrispondere ai singoli utenti in relazione alle risorse disponibili.

Art. 9

Sostegno economico. Adempimenti successivi.

Il contributo erogato, salvo casi particolari motivati dalla Commissione, sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti.

Art. 10

Sostegno economico. Perdita dei requisiti.

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la

richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del contributo.

Art. 11

Sostegno economico. Controlli.

L'ente proprietario/gestore svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.


Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, l'ente proprietario/gestore procede alla revoca immediata del beneficio e dà avvio all'operazione di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti.

Per l'Aler di Lecco


Per il Comune di Lecco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ANGELO FALBO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto ^{VICE} Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 28 MAG. 2010 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 12 GIU. 2010, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 28 MAG. 2010.

Li, 28 MAG. 2010



^{VICE}
IL SEGRETARIO GENERALE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
r. Angelo Falbo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE